

**Modifica della legge  
sulle telecomunicazioni  
(LTC)**

**Rapporto esplicativo  
(procedura di consultazione)**

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
Berna, luglio 2002**

# **1 Parte generale**

## **1.1 Antecedenti**

### **1.1.1 Il nuovo quadro giuridico europeo**

Il 1° gennaio 1998, il mercato delle telecomunicazioni è stato aperto alla libera concorrenza in Svizzera e nell'Unione Europea. Da allora è cresciuto rapidamente soprattutto per la convergenza di telecomunicazione, radiodiffusione e tecnologie dell'informazione. Per questo motivo la Commissione europea ha intrapreso nel 1999 i lavori per una revisione totale del quadro giuridico comunitario nel settore delle telecomunicazioni, che era stato concepito per il passaggio dal regime di monopolio a quello di concorrenza.

Un obiettivo di questa revisione nell'Unione Europea è l'uniformazione del quadro giuridico: il gran numero di prescrizioni esistenti si rispecchia in sei direttive, un regolamento e una decisione (cfr. punto 5). Anche se si è passati con successo al regime di mercato si vuole dare con il nuovo quadro giuridico un'ulteriore spinta alla liberalizzazione e all'armonizzazione del mercato interno. L'accento viene ora messo sull'apertura alla concorrenza dell'ultimo miglio (accesso disaggregato alla rete locale). Inoltre sono state rafforzate le competenze della Commissione per il controllo delle decisioni dei regolatori nazionali (diritto di veto della Commissione per determinate decisioni nazionali). La novità più importante è costituita dal passaggio dal sistema dell'autorizzazione individuale a quello dell'autorizzazione generale, che semplifica notevolmente l'accesso dei fornitori al mercato per quanto riguarda reti e servizi di comunicazione elettronici. L'impiego di radiofrequenze e di numeri resta tuttavia soggetto alla concessione di diritti speciali.

Il nuovo quadro giuridico europeo adottato nella primavera 2002 deve essere trasposto nel diritto nazionale dagli Stati membri entro l'estate 2003<sup>1</sup>. Anche se non fa parte né dell'Unione Europea né dello Spazio economico europeo la Svizzera è chiaramente interessata ad adattare la propria legislazione sulle telecomunicazioni a quella dei Paesi vicini. Questo è stato uno dei motivi della revisione totale della LTC del 1997. In un settore caratterizzato più degli altri dalla crescente globalizzazione dell'economia la conformità della nostra legislazione al diritto comunitario è un obiettivo prioritario.

## **1.1.2 Le lacune della normativa vigente**

### **1.1.2.1 Stato della concorrenza**

Dalla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, il 1° gennaio 1998, il mercato ha avuto un'evoluzione positiva sotto molti punti di vista. Il numero di fornitori di servizi di telecomunicazione ad esempio è aumentato notevolmente. I prezzi di determinati servizi, in particolare i prezzi delle comunicazioni nazionali e internazionali sulla rete fissa e delle conversazioni nazionali sulla rete mobile sono diminuiti considerevolmente e l'offerta di prestazioni per le imprese e i clienti privati si

---

<sup>1</sup> Il Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale è già stato emanato il 18 dicembre 2000 ed è in vigore dal 1° gennaio 2001 (GU n. L 336 del 30.12.2000, pag. 4).

è ampliata in misura straordinaria. Nonostante queste evoluzioni positive, la situazione non è ancora soddisfacente. Dopo quattro anni di liberalizzazione, l'ex monopolista continua a dominare molti mercati del settore dei servizi sulla rete fissa<sup>2</sup>. L'accesso internet a larga banda è ancora troppo poco diffuso e fa progressi meno rapidi di quanto sperato. Anche le procedure di interconnessione avviate contro l'ex monopolista sulla scorta dei ricorsi di diversi fornitori di servizi di telecomunicazione non sono avanzate e non hanno portato in tutti i casi le conseguenze positive auspiccate. Queste difficoltà dimostrano indubbiamente la mancanza di un mercato effettivo, dovuta in primo luogo alla mancanza dell'accesso ai clienti da parte dei fornitori alternativi. Fintanto che l'ex monopolista potrà avere una posizione dominante nell'ambito della rete locale e delle linee affittate, la situazione non cambierà.

A causa degli elevati costi necessari per l'installazione dell'infrastruttura è praticamente impossibile per i nuovi fornitori affrontare ad armi pari l'ex monopolista. Quest'ultima ha potuto costruire la sua rete godendo per lungo tempo di diritti esclusivi e finanziandola mediante la propria rendita di monopolio. I concorrenti per poter fornire i propri servizi ai loro clienti devono ricorrere alle prestazioni dell'ex monopolista. Questo non vale solo nel settore della telefonia, ma anche in quello dei servizi dati a larga banda per l'accesso veloce ad Internet, resi accessibili grazie a nuove tecnologie che consentono di sfruttare meglio le linee d'utente (xDSL) o attraverso linee affittate.

Per raggiungere i clienti vi sono alternative come le reti via cavo (CATV), i collegamenti d'utente senza filo (Wireless Local Loop) o la rete elettrica (Power Line Communication). Dato però che queste alternative non sono evolute con la rapidità e la facilità sperate, si prospettano soluzioni basate sull'infrastruttura già esistente dell'ex monopolista. Ne fanno parte l'accesso disaggregato alla rete locale e l'interconnessione delle linee affittate. Nel caso dell'interconnessione, il Tribunale federale ha giudicato che sulla scorta delle attuali basi legali Swisscom non può essere obbligata a rendere accessibili ad altri fornitori linee affittate a prezzi stabiliti in funzione dei costi (decisione *Commcare*). In virtù delle considerazioni del Tribunale federale, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) si è vista costretta a respingere la richiesta di interconnessione di TDC (Sunrise) per l'accesso disaggregato alla rete locale.

Al regolatore svizzero mancano pertanto ancora importanti strumenti per promuovere una concorrenza effettiva a tutti i livelli. Il Fondo monetario internazionale ha giudicato la mancanza di concorrenza nell'ambito dell'ultimo miglio talmente grave da menzionarla nel suo ultimo rapporto sulla situazione economica e finanziaria della Svizzera<sup>3</sup>. Anche il rappresentante USA per il commercio (USTR) ha accennato a questa situazione nell'ambito della sua ultima verifica.

Nello studio "situazione sul mercato svizzero delle telecomunicazioni nel confronto internazionale" pubblicato nel maggio 2002<sup>4</sup> l'Istituto di ricerca tedesco WIK (Wissen-

---

<sup>2</sup> Oltre a fornire quasi tutti i collegamenti alla rete fissa in Svizzera, Swisscom deteneva alla fine del 2001 (stime) una quota di mercato dell'83% per le comunicazioni locali, del 69% per quelle interurbane, del 55% per le comunicazioni internazionali e del 65% per le chiamate dalla rete fissa a quella mobile (fonte: Company Presentation, Jens Alder, 11 January 2002).

<sup>3</sup> L'ultima verifica ha avuto luogo dal 22 febbraio al 4 marzo 2002. Il relativo „concluding statement“ è reperibile sul server del Dipartimento federale delle finanze: <http://www.efd.admin.ch>.

<sup>4</sup> Lo studio completo (in tedesco) e una sintesi (in tedesco e in francese) possono essere consultati all'indirizzo <http://www.bakom.ch>.

schaftliches Institut für Kommunikationsdienste) traccia un bilancio positivo della prima fase della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera. Tuttavia il dinamismo notevolmente inferiore registrato negli ultimi mesi nel settore dei servizi telefonici tradizionali impedisce la rapida evoluzione dei servizi a larga banda. Secondo l'istituto WIK, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti regolatori gli effetti concorrenziali positivi sul mercato della telefonia vocale diminuirebbero e la creazione di competitività sui mercati a larga banda verrebbe impedita. Concretamente l'istituto WIK raccomanda una regolamentazione dei settori in cui un'azienda continua ad occupare una posizione dominante sul mercato cioè l'introduzione di una normativa sull'accesso disaggregato alla rete locale come pure il disciplinamento delle linee affittate e dell'interconnessione. Inoltre si dovrebbe promuovere la rivendita di servizi. Secondo il WIK si dovrebbe garantire contemporaneamente nel settore della telefonia mobile il diritto all'accesso alla rete per la rivendita di servizi o per la gestione di reti virtuali (MVNO). Necessità di agire sussiste anche per quanto concerne le quote di terminazione, in Svizzera solo in misura irrilevante sotto la pressione della concorrenza.

Il Consiglio federale ha pertanto preso la decisione di principio di sottoporre al regime dell'interconnessione le linee affittate e l'accesso disaggregato alla rete locale mediante una modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). Si devono ora effettuare gli adeguamenti necessari anche a livello di legge per chiarire in modo dettagliato le questioni relative all'accesso ai dispositivi e ai servizi del fornitore con posizione dominante in vista di una regolamentazione *ex ante* specifica al settore (cfr. sotto).

### **1.1.2.2 Competenze del regolatore**

Diversamente dai regolatori nell'UE, la ComCom ha la possibilità di influire solo nell'ambito di una procedura di interconnessione avviata su richiesta di un partito. In particolare non è autorizzata a designare i fornitori dominanti sui mercati rilevanti né ad approvare le loro offerte standard (regolamentazione *ex ante*). Si impedisce così la creazione di condizioni quadro giuridiche ed economiche stabili che conferirebbe sicurezza d'investimento ai fornitori concorrenti. Il WIK nel suo studio ha reso espressamente attenti a questa situazione sottolineando che le procedure di interconnessione richiedono troppo tempo e che il regolatore svizzero deve assumere un ruolo più attivo per combattere efficacemente i comportamenti abusivi delle aziende dominanti nelle trattative commerciali.

### **1.1.2.3 Protezione dei consumatori**

Un'ulteriore lacuna nella legge vigente concerne la protezione dei consumatori. In seguito alla moltiplicazione delle offerte e delle tariffe è diventato assai più difficile per i clienti operare una scelta consapevole. Questo è sicuramente il prezzo che si deve pagare per la liberalizzazione. Ma anche il rischio di abusi è assai elevato. E spesso il consumatore si trova in una situazione difficile quando si accorge di essere stato vittima di un abuso. Le probabilità di contestare con successo la sua fattura del telefono davanti a un giudice civile sono minime. Nel 1997 il legislatore aveva rinunciato ad introdurre una procedura semplificata per la risoluzione delle controversie. A quel tempo riteneva che sarebbe stato meglio se i fornitori stessi avessero istituito un ufficio di

conciliazione. Essi non vi hanno però ancora provveduto e l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) riceve sempre più "ricorsi" di clienti insoddisfatti.

## **1.2 Le grandi linee del progetto**

### **1.2.1 Soppressione delle concessioni per servizi di telecomunicazione**

Il sistema delle concessioni per servizi di telecomunicazione (art. 4 segg.) costituisce un ostacolo all'ingresso sul mercato di nuovi fornitori di servizi di telecomunicazione. Inoltre la delimitazione rispetto ai servizi di telecomunicazione soggetti all'obbligo di notifica non è chiara e provoca insicurezza giuridica. Questo sistema non ha più ragione di esistere, dopo che è stato introdotto con successo il regime di mercato. I fornitori di servizi di telecomunicazione dovrebbero poter entrare sul mercato senza dover prima chiedere un'autorizzazione speciale per servizi di telecomunicazione. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere tenuti solo a notificare la loro prevista attività. Si amplia così il sistema delle notifiche già esistente per fornitori di servizi di telecomunicazione non soggetti a concessione. In futuro resterà pertanto una sola categoria di fornitori di servizi di telecomunicazione e si potrà eliminare il trattamento differente tra concessionari e fornitori soggetti all'obbligo di notifica. La nuova regolamentazione elimina tutte le restrizioni relative all'accesso al mercato svizzero delle telecomunicazioni e adempie i requisiti del regime vigente nell'UE delle autorizzazioni generali. Nel nuovo sistema è lo Stato stesso che attribuisce l'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazione nella legge sulle telecomunicazioni. In questo modo ristruttura la privativa delle telecomunicazioni che gli compete in virtù dell'articolo 92 della Costituzione federale.

Con il sistema dell'obbligo generale di notifica non scompaiono né la concessione per il servizio universale (art. 14 segg.) né le concessioni di radiocomunicazione (art. 22 segg.). La concessione per il servizio universale è uno strumento indispensabile per garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un'offerta di base di servizi di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili. Essa non riguarda l'accesso al mercato – che rimane libero – ma ha lo scopo di obbligare uno o più fornitori a rendere accessibili determinati servizi a condizioni predefinite. Le concessioni di radiocomunicazione permettono di impiegare lo spettro delle frequenze. Lo spettro è una risorsa limitata che deve essere impiegata secondo principi di economia delle frequenze. L'attuale sistema delle concessioni di radiocomunicazione resta sia per la fornitura di servizi di telecomunicazione (concessioni WLL, GSM, UMTS ecc. ...) sia per fabbisogni propri del concessionario (concessioni di radiocomunicazione a scopo professionale, concessioni di radiocomunicazione per radioamatori ecc.). Gli elementi di indirizzo (art. 28 segg.), p. es. i numeri telefonici, continuano ad essere attribuiti per decisione. Anche se per servizi di telecomunicazione sono rilasciate concessioni per il servizio universale e concessioni di radiocomunicazione oppure sono attribuiti elementi di indirizzo, continua a sussistere l'obbligo di notifica per i servizi di telecomunicazione offerti.

Nonostante la semplificazione delle regole per l'entrata sul mercato, gli obblighi (legali) dei fornitori di servizi di telecomunicazione non sono allentati. Dato che il controllo dei fornitori di servizi di telecomunicazione al momento dell'ingresso sul mercato viene a cadere, aumenta l'importanza della vigilanza dell'UFCOM e della

ComCom. Per questo motivo anche il sistema delle sanzioni che possono essere imposte dalle due autorità deve essere strutturato in modo più efficace (art. 58 e 60).

### **1.2.2 Rafforzamento degli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato e delle competenze del regolatore**

Tenendo conto della terminologia UE si introduce il nuovo concetto generale di accesso; l'interconnessione è una particolare modalità di accesso (art. 3 lett.d<sup>bis</sup> e e, art. 11). Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato deve garantire agli altri fornitori l'accesso ai propri dispositivi o servizi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi.

Obblighi particolari concernenti la presentazione dei conti (art. 11a) e il divieto di aggregare servizi (art. 11b) completano la nuova regolamentazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato di servizi di telecomunicazione.

A queste disposizioni materiali si aggiungono prescrizioni *ex ante*, che aumentano la trasparenza del sistema e la sicurezza del diritto. La ComCom ha l'incarico di designare d'ufficio i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante su questi mercati (art. 10a). I fornitori designati dalla ComCom come detentori di una posizione dominante sul mercato devono sottoporle un'offerta standard per approvazione (art. 11 cpv. 1<sup>bis</sup>). Su questa offerta standard sono basati gli accordi speciali convenuti con gli altri fornitori nell'ambito dell'accesso e dell'interconnessione.

### **1.2.3 Novità nell'ambito del servizio universale**

Il sistema del servizio universale resta praticamente immutato nei suoi principi (art. 14 segg.). Lo strumento della concessione deve essere mantenuto in questo ambito per obbligare almeno un fornitore di servizi di telecomunicazione a garantire la fornitura di un'offerta di base di servizi a tutta la popolazione in Svizzera. La novità principale consiste nel fatto che la ComCom può ripartire su più concessionari la fornitura delle prestazioni del servizio universale in una zona di concessione (art. 14 cpv. 2 e art. 16 cpv. 1). Inoltre la ComCom può rinunciare a bandire una gara pubblica e obbligare uno o più fornitori a garantire la fornitura del servizio universale quando si prospetta che la pubblica gara non può svolgersi in condizioni di concorrenza. Per quanto riguarda la portata del servizio universale, il Consiglio federale può ora chiedere anche, oltre all'obbligo esistente di mettere a disposizione l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia vocale, che il concessionario del servizio universale tenga un elenco universale (art. 16 cpv. 1 lett. d).

Secondo la regolamentazione attuale partecipano mediante tasse di concessione al finanziamento dei costi scoperti del servizio universale solo i concessionari di servizi di telecomunicazione, ma non i fornitori annunciati. Con l'eliminazione delle concessioni per servizi di telecomunicazione deve essere regolato diversamente anche il sistema di finanziamento. Il principio dell'autofinanziamento da parte del settore senza ricorso a

soldi pubblici resta valido. Ai sensi di una maggiore equità devono versare una tassa tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 38).

### **1.2.4 Miglioramento della protezione dei consumatori e dei dati**

Le nuove disposizioni tengono meglio conto degli interessi dei consumatori. Oltre a definire criteri qualitativi per le prestazioni del servizio universale (cfr. art. 17 cpv. 1) il Consiglio federale può anche obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi da essi offerti (art. 12a). Inoltre il Consiglio federale può fissare limiti massimi di prezzo per le prestazioni del servizio universale (cfr. art. 17 cpv. 2) e per i servizi a valore aggiunto (art. 12b), cioè per i servizi forniti sulla base di servizi di telecomunicazione. Per gli altri ambiti, la concorrenza tra fornitori di servizi di telecomunicazione e le disposizioni della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) relative all'indicazione dei prezzi dovrebbero bastare per garantire servizi di telecomunicazione vantaggiosi a condizioni trasparenti. L'ufficio di conciliazione che si voleva già creare nel 1997 nell'ambito della revisione totale della LTC viene ora realizzato (art. 12c). Per la conciliazione delle controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione è competente l'UFCOM.

Mediante una modifica della LCSI (cfr. allegato) i clienti sono inoltre maggiormente protetti contro l'invio di messaggi pubblicitari non richiesti (*Spamming*). In futuro non dovranno più indicare mediante un rimando (asterisco) nell'elenco telefonico che non desiderano ricevere simili messaggi ("modello opt-out"). Saranno i mittenti che prima di spedire questi messaggi dovranno chiedere il consenso dei clienti ("modello opt-in"). I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a impedire mediante provvedimenti adeguati la trasmissione di comunicazioni a fini pubblicitari (art. 45a). La disposizione proposta segue la mozione Sommaruga (00.3393: invii in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario. "Spamming") trasmessa al Consiglio federale dal Parlamento<sup>5</sup>.

### **1.2.5 Ripresa di modifiche già prevista nell'ambito della revisione della LRTV**

Il Consiglio federale prevede, accanto alla presente revisione parziale, anche adeguamenti della LTC nell'ambito della revisione totale della legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

Si continua a perseguire l'accelerazione del ricorso alle vie legali già prevista nella revisione della LRTV e nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (art. 11 e 61) solo nella misura attuale, cioè non nella revisione della LTC.

Si continua a perseguire la regolamentazione ex ante prevista inizialmente nella revisione della LRTV (art. 11) solo nell'ambito della revisione della LTC.

Diverse modifiche sono contenute in ambedue le revisioni. Esse riguardano gli articoli 13, 13a, 13b, 24, 39 capoverso 3, 58 e 60. Per questi articoli vale quanto segue:

---

<sup>5</sup> Cfr. Boll. Uff. 2000 N 1196 e Boll. Uff. 2001 S 109.

le modifiche negli articoli 24 e 39 capoverso 3 sono necessarie nell'ambito delle due revisioni in quanto riguardano condizioni marginali sia della radiodiffusione (sottomessa con la revisione della LRTV alla LTC) sia della comunicazione individuale.

Il campo di applicazione degli articoli 13, 58 e 60 è ampliato. Gli articoli 13 e 58 erano finora applicabili solo ai concessionari. Sono ora estesi ai fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 13) e a tutte le persone sottoposte alla legge (art. 58). L'articolo 60 si amplia dai fornitori di servizi di telecomunicazione a tutte le aziende sottoposte alla legge (art. 60). Queste modifiche urgenti dovranno essere attuate attraverso la più rapida delle due revisioni e sono pertanto continuate per il momento parallelamente nei due progetti di revisione. Le modifiche degli articoli 58 e 60 non sono identiche nella revisione della LRTV e della LTC. Questo è necessario per adeguare gli articoli alla struttura delle rispettive revisioni.

Nella revisione della LTC la competenza di vigilare e di stabilire le sanzioni amministrative secondo gli articoli 58 e 60 spetta di norma all'Ufficio federale. Questo è giustificato per il fatto che viene a cadere l'obbligo di concessione per i fornitori di servizi di telecomunicazione che non utilizzano lo spettro delle frequenze e per il menzionato ampliamento del campo d'applicazione degli articoli 58 e 60. A causa di questi provvedimenti le concessioni rilasciate dalla Commissione perdono di importanza. Tuttavia, se ha rilasciato una concessione, la Commissione è anche competente secondo l'articolo 58 capoverso 4 e articolo 60 capoverso 2 secondo periodo delle misure di vigilanza e delle sanzioni amministrative.

Nella revisione della LRTV la competenza di vigilare e di stabilire le sanzioni amministrative spetta alla Commissione. Infatti l'Ufficio federale è trasformato in un segretario della Commissione. La Commissione deve quindi delegare autonomamente compiti al segretario nei limiti del suo potere organizzativo definito in modo generico; nella revisione della LRTV non sono previste singole norme di delega.

Le lettere c e d del capoverso 2 dell'articolo 58 differiscono nelle due revisioni. Da un lato la soppressione della concessione di servizi nella revisione della LTC rende necessaria la possibilità di limitare o proibire l'attività di persone responsabili. Dall'altro nella revisione della LRTV parallelamente alla formulazione nel testo della LRTV è stata cancellata la revoca della concessione e sono state riuniti in una lettera il completamento, la limitazione, la sospensione e il ritiro.

Il vigente articolo 58 capoverso 3 menziona il ritiro della concessione quale conseguenza logica della soppressione di condizioni essenziali per il rilascio della concessione. Questo capoverso è cancellato nell'ambito della revisione della LRTV, per cui le disposizioni in materia di vigilanza corrispondono nella LTC e nella LRTV.

Le modifiche nell'articolo 13 come pure i nuovi articoli 13a e 13b soddisfano la promessa fatta all'Incaricato federale della protezione dei dati di creare alla prima occasione una base giuridica per l'elaborazione e la trasmissione di dati<sup>6</sup>. Saranno realizzate con la revisione più rapida e continueranno pertanto a essere perseguite nei due progetti.

In diversi posti è menzionato l'Ufficio federale, ad esempio negli articoli 4, 11, 12a, 12c, 13a, 19a, 24a, 24f, 31, 34, 38, 40, 58 e 59. Queste competenze dell'Ufficio

---

<sup>6</sup> Messaggio concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali del 25 agosto 1999 (FF 1999 7979-8035).

federale saranno cancellate nella revisione della LRTV, dato che l'Ufficio federale sarà trasformato nel segretariato della Commissione che verrà costituita. La Commissione può grazie al suo potere organizzativo delegare compiti al suo segretariato. Nella legge non saranno menzionati singoli compiti del segretariato.

## **2 Parte speciale**

### **2.1 Legge sulle telecomunicazioni**

#### **2.1.1 Disposizioni generali; articolo 3**

Non è indispensabile riprendere il nuovo termine utilizzato nell'UE, "servizi di comunicazione elettronici". Con la revisione della LRTV il campo di applicazione della LTC corrisponderà a quello del nuovo quadro giuridico europeo e sarà tenuto conto del fenomeno della convergenza.

La definizione della lettera d<sup>bis</sup> è stata ripresa dalla direttiva accesso (art. 2 cpv. 2 lett. a). Il termine include in particolare l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale), l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni, l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo, come pure l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming. Nella lettera e si precisa la relazione tra il termine generico dell'accesso e la modalità particolare dell'interconnessione. Con interconnessione si intendono solo i casi in cui sono e restano collegate fra loro due reti di due diversi fornitori (secondo la definizione dell'art. 2 cpv. 2 lett.b direttiva accesso). Il caso dell'accesso disaggregato alla rete locale attualmente interpretato in parte come modalità dell'interconnessione, che porta all'integrazione di una parte della rete del fornitore dominante nella rete del fornitore concorrente, rientra nel concetto generale di accesso.

#### **2.1.2 Servizi di telecomunicazione**

##### **2.1.2.1 Disposizioni comuni**

###### **2.1.2.1.1 Articoli 4 - 10**

Con l'introduzione di una regolamentazione corrispondente al sistema delle autorizzazioni generali scompaiono le concessioni per i servizi delle telecomunicazioni (e pertanto gli art. 5, 6 cpv. 3 e 7 - 10); esse sono sostituite da un obbligo generale di notifica (dei servizi). Il nuovo sistema delle notifiche non esenta i fornitori di servizi di telecomunicazione dall'obbligo di ottenere una concessione per l'impiego dello spettro delle radiofrequenze o di chiedere l'attribuzione di elementi di indirizzo.

Secondo l'articolo 4 capoverso 4, i fornitori che hanno cessato la loro attività possono essere cancellati dalla lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione. In questo contesto il Consiglio federale dovrà specificatamente verificare in che misura possono essere utilizzati i dati statistici allestiti dai fornitori di servizi di telecomunicazione secondo l'articolo 59 capoverso 2. L'articolo 4a riprende il testo dell'attuale articolo 6 capoverso 2.

Dopo la cancellazione dei capoversi 2 e 3, l'articolo 6 comprende ancora le restanti disposizioni necessarie per l'ottenimento di una concessione per servizi di telecomunicazione, che vengono trasformate in esigenze poste ai fornitori di servizi di telecomunicazione. La lettera b non è contestata; per quanto riguarda le condizioni a e c si può invece chiedere se non vanno oltre la regolamentazione prevista nella direttiva autorizzazioni (cfr. allegato, parte A). La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale propone nell'ambito del trattamento dell'iniziativa parlamentare Strahm (99.450) che al Consiglio federale sia accordata in un nuovo capoverso 1<sup>bis</sup> la competenza di introdurre una condizione in materia di formazione e perfezionamento professionali per il rilascio di una concessione. In un nuovo articolo 68a verrebbe inoltre fissata una disposizione transitoria (termine di 3 anni per fornitori di servizi di telecomunicazione già titolari di una concessione).

### **2.1.2.1.2            Articolo 10a**

Con questa disposizione viene introdotta una serie di obblighi che amplia gli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 11, 11a e 11b). La designazione *ex ante* dei fornitori che hanno una posizione dominante sul mercato aumenta la certezza del diritto in virtù della maggiore trasparenza. Inoltre il diritto svizzero viene avvicinato all'attuale quadro giuridico dell'Unione europea. Secondo la nuova direttiva quadro, la Commissione europea può definire i mercati rilevanti in una raccomandazione ai Paesi membri. La ComCom potrebbe orientarsi a questa raccomandazione nella sua decisione (o la Commissione della concorrenza, nel suo parere). Gli orientamenti della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato potrebbero pure servire da base sempreché il diritto svizzero non vi si opponga. Inizialmente la ComCom dovrà definire un certo numero di mercati rilevanti sui quali analizzerà quindi la situazione di concorrenza. La Commissione della concorrenza e le cerchie interessate (composte di concorrenti e associazioni nei mercati rilevanti) sono sentite conformemente al capoverso 1. Le divergenze rispetto al parere della Commissione della concorrenza dovranno essere motivate, diversamente che per le cerchie interessate. I fornitori la cui posizione sul mercato è stata esaminata sono informate sulle decisioni della ComCom. Le decisioni sono pure pubblicate. In deroga alla regola generale (art. 55 PA e art. 111 OG) la decisione impugnata resta in ogni caso valida fino alla decisione definitiva dell'istanza di ricorso (nessun effetto sospensivo). Con questa esclusione della possibilità di attribuire effetto sospensivo a un ricorso si intende aumentare la certezza del diritto delle decisioni della ComCom che in un mercato in rapida evoluzione devono essere immediatamente esecutive. Gli effetti a breve termine di simili decisioni potrebbero essere compromessi da procedure di ricorso di lunga durata. Questa limitazione è comunque nuovamente compensata con l'obbligo da parte della ComCom di sentire le cerchie interessate e di svolgere regolarmente analisi di mercato (cfr. cpv. 3).

### **2.1.2.1.3            Articolo 11**

Attraverso la modifica di questa disposizione viene introdotto il concetto generale dell'accesso; l'interconnessione è ora considerata una modalità particolare di accesso. L'articolo 11 copre ora non solo l'accesso disaggregato alla rete locale e

l'interconnessione delle linee affittate, ma anche tutte le questioni relative all'accesso ai dispositivi e servizi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato. Con il nuovo obbligo da parte dei fornitori designati come dominanti di far approvare la loro offerta standard dalla ComCom si intende anticipare il momento dell'intervento della Commissione. I fornitori concorrenti che non raggiungono un accordo sulla base dell'offerta standard possono rivolgersi alla ComCom per risolvere la controversia (cpv. 3). Tuttavia non è possibile contestare le condizioni dell'offerta standard già approvata dalla ComCom. Questo sistema consente un avvicinamento al sistema dell'Unione europea (regolamentazione *ex ante*) e offre una soluzione al fatto che ai fornitori dominanti si possono imporre obblighi solo nell'ambito di procedure di interconnessione lunghe e complesse.

Con l'obbligo di garantire l'accesso ai servizi (cpv. 1) si assicura che i concorrenti di un fornitore dominante possano approfittare almeno delle offerte del commercio all'ingrosso per offrire i loro servizi (rivendita di servizi). Il Consiglio federale specifica gli obblighi del fornitore dominante per quanto riguarda l'accesso e l'interconnessione.

L'offerta standard è approvata a intervalli regolari. Gli intervalli possono essere annui oppure a seconda del mercato più brevi o più lunghi (come per art. 10a cpv. 2). Le cerchie interessate comprendono come per l'articolo 10a capoverso 1 i concorrenti e associazioni (cpv. 1<sup>bis</sup>). Ogni modifica dell'offerta attuale deve pure essere approvata dalla ComCom. Il fornitore dominante deve provare che i prezzi dei suoi servizi di accesso e interconnessione sono stabiliti in funzione dei costi. Se non è il caso la ComCom fissa i prezzi sulla base di valori comparativi usuali sul mercato e nel settore (*Benchmarking*). Per il resto, la ComCom può modificare l'offerta standard a propria discrezione se lo ritiene opportuno.

La decisione sull'approvazione dell'offerta standard viene pubblicata e ha gli stessi effetti come le decisioni per la designazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato (cfr. art. 10a). Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo né per legge né per decisione dell'istanza di ricorso.

Per i fornitori di prestazioni del servizio universale non cambia niente (cpv. 2). Devono accordare l'interconnessione per garantire la capacità di comunicazione, ma non sono tenuti a rendere accessibile l'accesso in senso lato. Non devono sottoporre nessun'offerta standard alla ComCom per approvazione.

Le procedure di interconnessione, che in futuro includeranno questioni dell'accesso in senso lato (cpv. 3), dovrebbero perdere importanza nei mercati analizzati dalla ComCom secondo l'articolo 10a. Il fornitore che si è sforzato invano di stipulare un accordo di accesso o di interconnessione non avrà più la possibilità di contestare la posizione dominante sul mercato di un fornitore né la sua offerta standard. In questi casi l'intervento della ComCom è limitato a singole questioni e al controllo dell'osservanza del principio della non discriminazione. Di grande importanza continua invece a restare la procedura per le questioni dell'interoperabilità e del dominio sui mercati non ancora sottoposti ad esame dalla ComCom. In ambedue i casi deve essere prima sentita la Commissione della concorrenza.

#### **2.1.2.1.4            Articolo 11a**

I requisiti per la presentazione dei conti e le informazioni finanziarie risultano dal principio della trasparenza. Sono finalizzate a semplificare il lavoro della ComCom per quanto riguarda la verifica dell'orientamento ai costi dei prezzi e la non discriminazione di fornitori terzi nei confronti di unità aziendali, filiali e partner del fornitore dominante. Il Consiglio federale quando fissa i requisiti si orienta alle prescrizioni riconosciute a livello internazionale in materia di presentazione dei conti (*International Accounting Standards*).

#### **2.1.2.1.5            Articolo 11b**

Con questa disposizione generica si vuole in particolare impedire che i fornitori dominanti vincolino alcune delle proprie offerte (p. es. Voicemail nella propria rete) al fatto che non vi sia Pre-Selection presso un altro fornitore. Si vuole inoltre impedire che le filiali di un fornitore dominante rendano accessibili i propri servizi (p. es. servizi xDSL) solo ai clienti le cui comunicazioni telefoniche passano attraverso il fornitore dominante. Dato che le disposizioni generali di diritto della concorrenza non sono sempre sufficienti per impedire pratiche del genere si impone l'introduzione di una prescrizione speciale nel diritto delle telecomunicazioni (cfr. anche art. 17 cpv. 2 della direttiva servizio universale).

#### **2.1.2.1.6            Articolo 12a**

Con gli articoli 12a - 12c si intende migliorare la protezione dei consumatori. L'articolo 12a corrisponde all'articolo 22 della direttiva servizio universale. Affinché le informazioni pubblicate possano essere confrontate il Consiglio federale e l'UFCOM dovrebbero fissare determinate regole per quanto riguarda il contenuto (indicatori) e la forma (presentazione) della pubblicazione. Criteri di qualità sensati potrebbero essere ad esempio i criteri che il concessionario del servizio universale deve osservare secondo l'articolo 25 OST.

#### **2.1.2.1.7            Articolo 12b**

Questa disposizione ha lo scopo di proteggere i consumatori da prezzi abusivi di determinati servizi a valore aggiunto (08xy e 09xy). Attualmente è ammesso fatturare semplici servizi di informazione a un prezzo che può raggiungere i 10 franchi al minuto, cioè 600 franchi all'ora. Simili tariffe possono portare a fatture telefoniche di diverse migliaia di franchi. Dato che questi importi sono riscossi di regola dal fornitore del servizio di telecomunicazione che poi li versa al fornitore dei servizi a valore aggiunto, i clienti corrono il rischio di vedersi bloccare il collegamento se non pagano la fattura. Per questo motivo il Consiglio federale può fissare limiti superiori di prezzo in caso di necessità. Questa disposizione è valida solo se la prestazione è messa in conto direttamente dal fornitore del servizio a valore aggiunto e non per il tramite del fornitore del servizio di telecomunicazione.

### **2.1.2.1.8**

### **Articolo 12c**

Questa disposizione corrisponde all'articolo 34 della direttiva servizio universale. Ai clienti deve essere offerta la possibilità di presentare le controversie con i fornitori di servizi di telecomunicazione davanti a un ufficio di conciliazione prima di adire il giudice civile. Nella procedura di conciliazione possono giungere a un accordo oggettivo anche se in considerazione del valore litigioso non vale la pena rivolgersi al giudice.

La creazione di un Ufficio di conciliazione efficiente da parte del settore dei fornitori di servizi di telecomunicazione sarebbe da preferire alla conciliazione da parte dell'UFCOM. Nel 1997 il legislatore ha pertanto rinunciato a introdurre una procedura semplificata per risolvere le controversie. Secondo lui, la soluzione migliore era se i fornitori stessi avessero provveduto a istituire un Ufficio di conciliazione.

I fornitori finora non hanno ancora creato questo Ufficio di conciliazione. Se dovessero provvedervi prima dell'ultimazione della presente revisione, la conciliazione da parte dell'Ufficio federale non sarebbe necessaria, e non si dovrebbe istituire nessun Ufficio di conciliazione presso l'Ufficio federale. L'articolo 12c verrebbe modificato di conseguenza. Le modalità relative alla creazione e all'attività dell'Ufficio di conciliazione specifico al settore dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione per consentire la rinuncia del legislatore alla conciliazione da parte dell'Ufficio federale.

I fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno accesso alla procedura di conciliazione se hanno controversie tra di loro (cpv. 1 periodo 1). Dispongono di altre possibilità per risolvere i conflitti.

Chi si rivolge all'Ufficio di conciliazione per addossare le spese procedurali al fornitore del servizio di telecomunicazione agisce in modo temerario ai sensi del capoverso 1 secondo periodo.

L'Ufficio di conciliazione deve essere finanziato dai fornitori di servizi di telecomunicazione (cpv. 2). Il finanziamento attraverso spese procedurali è conforme al principio che i costi vanno imputati a chi li provoca: infatti finanziano l'Ufficio di conciliazione solo le aziende in litigio con i clienti. Inoltre tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione sono motivati dalla regolamentazione relativa alle spese procedurali a raggiungere soluzioni consensuali con i loro clienti. Se si assicurasse il finanziamento imputando le spese procedurali ai clienti, i clienti rinuncerebbero a rivolgersi all'Ufficio di conciliazione soprattutto in caso di valori litigiosi modici.

Conformemente al capoverso 3 le parti possono decidere liberamente se vogliono accordarsi sulla base della decisione di conciliazione.

Nell'ambito del capoverso 4 sono pensabili le seguenti regole: le richieste di conciliazione devono essere presentate per scritto e sono ammesse solo dopo che le parti hanno cercato inutilmente di giungere a una conciliazione e fintanto che non vi è una sentenza del giudice in materia. La procedura di conciliazione si ferma fintanto che un tribunale si occupa della stessa vertenza. La procedura termina con il ritiro del ricorso, fallimento della conciliazione o accordo delle parti. Le parti sono vincolate alla decisione di conciliazione solo se la accettano. Ogni parte sopporta i propri costi. A termine della procedura le parti ricevono su richiesta un rapporto sul risultato della conciliazione.

Dato che la decisione di conciliazione non vincola le parti si può rinunciare a regole concernenti scelta dei conciliatori, segretezza, parzialità e termini per la presentazione.

#### **2.1.2.1.9            Articolo 12d**

Per motivi sistematici viene ripreso in questa nuova disposizione il testo dell'articolo 12 capoversi 1 e 3. Concerne tutti i servizi di telecomunicazione e non solo le prestazioni del servizio universale.

#### **2.1.2.1.10          Articolo 13**

L'obbligo d'informazione dell'Ufficio federale si limitava sinora al nome e all'indirizzo dei concessionari, all'oggetto della concessione e ai diritti e obblighi derivanti dalla concessione. Non erano considerati i fornitori di servizi di telecomunicazione annunciati. Con la modifica proposta si vuole creare trasparenza in Svizzera per tutti gli interessati e in particolare per i clienti riguardo all'insieme dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Inoltre, per simili informazioni è in tal modo creata la base legale necessaria conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati. Il capoverso 2 consente in particolare di pubblicare in Internet le misure di sorveglianza adottate nei confronti di fornitori di servizi di telecomunicazione. Ciò è conforme all'articolo 3 lettera c numero 4 e all'articolo 19 capoverso 3 della legge sulla protezione dei dati (esigenza di una legge in senso formale, che prevede l'accesso ai dati personali degni di particolare protezione mediante una procedura di richiamo).

#### **2.1.2.1.11          Articolo 13a**

Con il nuovo articolo 13a è creata, su richiesta dell'Incaricato federale della protezione dei dati, una base legale generale per il trattamento dei dati nell'ambito delle telecomunicazioni.<sup>7</sup>

L'articolo 13a rappresenta la base legale formale per il trattamento di dati personali (compresi dati riguardanti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali e profili

---

<sup>7</sup> Conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) gli organi federali sono autorizzati a trattare dati personali solo se sono legittimati da una base legale in tal senso. Le condizioni legali sono ancora più restrittive, se si tratta di dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 3 lettera c LPD o di profili della personalità. Secondo l'articolo 17 capoverso 2, simili dati possono essere elaborati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Un'eccezione a questo principio è data qualora l'elaborazione di simili dati sia indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 lett. a LPD). Nell'ambito del messaggio del 25 agosto 1999 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali (FF 1999 7979), il Consiglio federale ha presentato un disegno di legge federale concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali. Le basi legali sancite nella legislazione sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni erano tuttavia escluse da questo progetto, dal momento che la nuova organizzazione in vigore dal 1° gennaio 1998 a seguito della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni si era ripercossa sensibilmente sui compiti in materia di protezione dei dati. L'UFCOM è stato pertanto autorizzato a elaborare in un secondo tempo le basi necessarie per gli adeguamenti delle disposizioni legali (FF 1999 8009)

della personalità) da parte dell'autorità competente interessata (Commissione o Ufficio federale), affinché possa adempiere i compiti che le incombono in virtù della legislazione sulle telecomunicazioni. Simili dati personali possono essere, ad esempio, dati sui servizi di telecomunicazione offerti o sull'ubicazione delle antenne. Il disciplinamento esaustivo tiene conto adeguatamente delle esigenze della protezione dei dati. Un ordinamento più esteso, in particolare più dettagliato per quanto riguarda i dati da rilevare sul piano legale, non ha senso in un settore così dinamico come quello delle telecomunicazioni e sarebbe infine d'impedimento allo svolgimento dei compiti che incombono alla Commissione e controproducente per lo sviluppo del mercato svizzero delle telecomunicazioni. Nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale può adottare regimi più flessibili (cpv. 3).

#### **2.1.2.1.12            Articolo 13b**

L'articolo 13b descrive le condizioni alle quali l'autorità competente per il trattamento dei dati nel caso specifico (Commissione o Ufficio federale) può trasmettere, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, dati ad altre autorità in Svizzera o all'estero.

Il principio generale secondo cui l'assistenza amministrativa deve avvenire solo in singoli casi motivati non dev'essere espressamente menzionato.

La trasmissione dei dati raccolti a servizi statistici pubblici o privati è già disciplinata nell'articolo 76 capoverso 2 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1).

Nell'espressione "esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni" rientra anche l'esecuzione delle pene pronunciate in virtù della presente legge.

#### **2.1.2.2                Concessionari del servizio universale; articoli 14 - 19b**

Per motivi di chiarezza, la sezione 2 contiene d'ora in poi unicamente gli obblighi del concessionario del servizio universale. Gli obblighi imposti a tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale sono disciplinati nella nuova sezione 3. Sebbene le concessioni per i servizi di telecomunicazione siano state soppresse, la concessione per il servizio universale esiste ancora. Oltre a una nuova classificazione di alcune disposizioni, intesa a migliorare la sistematica della sezione, vi sono alcune novità materiali. Ad esempio, l'offerta di prestazioni del servizio universale può essere suddivisa in futuro fra diversi concessionari (cfr. art. 14 cpv. 2 e art. 16 cpv. 1). A causa della soppressione della concessione per i servizi di telecomunicazione, il meccanismo del finanziamento dei costi scoperti del servizio universale ha dovuto essere adeguato (cfr. art. 38).

Sulla base dell'articolo 14 capoverso 4, la ComCom può ora rinunciare a bandire una pubblica gara, se uno studio di mercato mostra che detta pubblica gara non può svolgersi in condizioni di concorrenza per mancanza di candidati.

Il termine poco chiaro attualmente utilizzato di "contributo d'investimento" (art. 15 lett. b e art. 19) è sostituito dall'espressione più generale di "indennità finanziaria". Al riguardo si intende il finanziamento dei costi scoperti del servizio universale che corrispondono ai costi complessivi netti per la fornitura del servizio universale.

Appare importante precisare nella legge che il servizio pubblico di telefonia vocale comprende il collegamento e i servizi supplementari fissati dal Consiglio federale (art. 16 cpv. 1 lett. a). La definizione di servizio pubblico di telefonia vocale rimane invariata. Contempla ancora ad esempio le offerte prepagate (“prepaid”). Il Consiglio federale può anche esigere che, oltre all’obbligo di rendere accessibili i dati degli abbonati contenuti negli elenchi, si tenga un elenco universale (art. 16 cpv. 1 lett. d). In questo modo i dati degli elenchi sarebbero centralizzati. Uno degli svantaggi più grandi del sistema attuale consiste proprio nel fatto che è previsto unicamente un elenco virtuale globale basato sul principio dell’accesso reciproco ai dati degli elenchi (cfr. art. 21). Allo scopo di adeguare l’articolo 16 alle prestazioni del servizio universale fissate dal Consiglio federale (art. 19 OST), la lista delle prestazioni è stata completata dai servizi per ipovedenti. Inoltre, il problema dei servizi di telecomunicazione per disabili, garantiti nell’ambito del servizio universale, dovrebbero essere disciplinati in linea di massima nel disegno di legge sui disabili (LDi), attualmente in discussione in Parlamento (cfr. messaggio dell’11 dicembre 2000 del Consiglio federale, FF 2001 1477).

L’articolo 19a corrisponde all’articolo 13. Dal momento che la concessione per il servizio universale è per definizione d’interesse pubblico, la pubblicazione delle informazioni si impone d’ufficio. L’articolo 19b è stato inserito al posto degli articoli 9 e 10 abrogati.

### **2.1.2.3 Fornitori di prestazioni del servizio universale; articoli 20 - 21a**

Classificando gli articoli 20 e 21 in una sezione distinta, che comprende pure una norma generale di delega (art. 21a), si intende sottolineare che queste disposizioni si applicano a tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale e non soltanto ai concessionari.

Le aggiunte all’articolo 21 capoverso 2 dovrebbero contribuire a risolvere numerosi problemi relativi all’accesso ai dati degli elenchi. Per i fornitori che desiderano offrire servizi legati agli elenchi o altri servizi che si basano sui dati degli elenchi, ad esempio servizi di convalida, l’accesso a questi dati è sovente difficile. I principi di trasparenza, non discriminazione e determinazione dei prezzi in funzione dei costi devono essere applicati indipendentemente da un’eventuale posizione dominante sul mercato, poiché i dati degli elenchi appartengono innanzitutto agli abbonati. I fornitori di servizi di telecomunicazione che raccolgono simili dati devono essere adeguatamente indennizzati, senza tuttavia trarne alcun vantaggio commerciale essenziale. Tale disciplinamento è fra l’altro conforme al nuovo diritto europeo (cfr. art. 25 cpv. 2 della direttiva servizio universale). In caso di controversie è possibile adire in futuro, come per i litigi nell’ambito dell’accesso e dell’interconnessione, la ComCom.

L’obbligo di concedere l’accesso ai dati degli abbonati riguarda come sinora solo le prestazioni del servizio universale, vale a dire il servizio pubblico di telefonia vocale di cui all’articolo 16. Ci si può chiedere se un simile obbligo con le stesse condizioni (in particolare determinazione dei prezzi in funzione dei costi) sia adeguato anche per altri servizi, ad esempio indirizzi di posta elettronica (e-mail), allo scopo di permettere a una o più imprese di tenere un elenco completo degli abbonati a tali servizi. Il presente disegno non prevede una proposta in tal senso. Le cerchie consultate sono tuttavia invitate ad esprimersi in particolare su questo interrogativo.

Indipendentemente dagli obblighi relativi alle chiamate d'emergenza e agli elenchi, il Consiglio federale aveva già avuto l'opportunità di formulare obblighi per tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale, segnatamente nell'ambito dei servizi per audiolesi e ipovedenti (cfr. art. 30 OST), del blocco delle comunicazioni uscenti verso servizi a carattere erotico o pornografico (art. 31 OST) e del giustificativo delle tasse (art. 32 OST). Conformemente all'articolo 21a esso può prevedere altri obblighi per garantire l'interoperabilità delle prestazioni del servizio universale.

### **2.1.3 Radiocomunicazioni**

#### **2.1.3.1 Articolo 24**

Dal momento che le concessioni di servizi di telecomunicazione sono soppresse, l'aggiunta nel capoverso 1 permette d'ora in poi di poter prevedere anche in seguito, nell'ambito delle concessioni di radiocomunicazione rilasciate mediante pubblica gara, obblighi di copertura (copertura della popolazione e del territorio) oppure obblighi di *roaming*.

Il rilascio di concessioni di radiocomunicazione mediante pubblica gara (concorso basato su criteri o asta pubblica) costituisce una particolare forma di aggiudicazione della concessione. Per questa speciale procedura, le disposizioni procedurali sancite nella legge federale sulla procedura amministrativa non sono sempre adeguate. Nell'ambito del rilascio di una concessione mediante pubblica gara, l'autorità deve valutare per lo più le diverse candidature. Non si tratta di accertare i fatti nel senso tradizionale del termine (art. 12 PA), bensì di valutare se i singoli candidati siano in grado, in caso di rilascio della concessione, di mantenere le loro promesse. In questa procedura i candidati sono maggiormente coinvolti rispetto a quanto succede con la cooperazione delle parti richiesta nell'ambito di una procedura amministrativa ordinaria (art. 13 PA), poiché solo ad essi compete in ultima analisi l'elaborazione dettagliata della candidatura e, su richiesta delle autorità, il suo completamento. Dato che una procedura di pubblica gara coinvolge numerosi partecipanti, la tutela di segreti commerciali assume particolare importanza. Per questi motivi, nei settori riguardanti l'esame degli atti (art. 26 segg. PA), il diritto di audizione (artt. 30-31 PA) nonché la notificazione e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA) possono rendersi necessarie regole specifiche. L'articolo 24 capoverso 2 LTC conferisce pertanto al Consiglio federale la competenza di poter derogare alle regole citate della PA nel disciplinare simili procedure. Ciò vale sia per la procedura di prima istanza sia per la procedura di ricorso. La procedura deve tuttavia in ogni caso essere conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e garantire in particolare che tutte le indicazioni date dai richiedenti rimangano confidenziali. Le regole corrispondenti si basano ampiamente sull'ordinamento previsto dalla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1).

La procedura di gara non dev'essere ritardata o persino ostacolata da rimedi giuridici ingiustificati. Questo pericolo esiste soprattutto laddove eventuali richiedenti preferirebbero che una gara per l'attribuzione di frequenze radio avesse luogo in un momento successivo, ad esempio, per motivi di natura finanziaria o tecnica. In caso di ritardi o differimenti, i fornitori di servizi di telecomunicazioni che presentano un'offerta dovrebbero rielaborare completamente i loro piani d'affari e finanziari e rinnovare le garanzie bancarie, che per un'asta pubblica possono aggirarsi attorno a decine di milioni di franchi. Ciò rappresenterebbe un aggravio sproporzionato per i

candidati alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Simili ritardi si ripercuoterebbero però anche negativamente sullo sviluppo del mercato svizzero delle telecomunicazioni e, di riflesso, sulla piazza economica svizzera. Per questa ragione, secondo l'articolo 24 capoverso 3 LTC le decisioni procedurali e altre decisioni intermedie non devono essere di per sé impugnabili. Ciò non vale per le decisioni finali.

### **2.1.3.2                    Articoli 24a - 24f e articolo 27**

Gli articoli 24a - 24f riprendono le disposizioni degli attuali articoli 5, 7 - 10 e 13, ai quali l'articolo 27 rinvia. L'articolo 27 è abrogato.

L'articolo 24d riprende il sistema di trasferimento dei diritti d'accesso previsto nell'avamprogetto di revisione della LRTV (cfr. art. 48 dell'avamprogetto messo in consultazione). Tuttavia, per le concessioni di radiocomunicazione e per la concessione del servizio universale (cfr. art. 19b), la soglia che determina un cambiamento tale nei rapporti di partecipazione per cui si è confrontati a un trapasso economico e si può parlare quindi di trasferimento, è stata fissata più in alto (50%). Modifiche di poco conto nei rapporti di partecipazione (20 - 50%) devono essere annunciate all'autorità concedente.

Il fatto di menzionare esplicitamente la competenza dell'autorità concedente di modificare o revocare le concessioni di radiocomunicazione (art. 24e) crea certezza del diritto per l'autorità incaricata di amministrare lo spettro delle frequenze. Dato che l'industria sviluppa a intervalli di tempo sempre più ridotti nuovi tipi di impianti radio, ai fini di un'amministrazione efficace dello spettro delle frequenze è necessario che quest'ultimo possa essere nuovamente suddiviso una volta revocate le concessioni di radiocomunicazione rilasciate per una determinata banda di frequenza. Con l'ausilio degli strumenti attualmente impiegati per la risuddivisione delle bande di frequenza non sarà più possibile garantire in futuro l'accesso allo spettro delle frequenze in un momento considerato ottimale per le nuove tecnologie e per l'economia in generale. In caso di modifica o di revoca della concessione di radiocomunicazione, il concessionario ha evidentemente diritto a un'indennità, se le condizioni giuridiche sono date.

La pubblicazione di informazioni sulla ripartizione e sull'attribuzione delle frequenze (art. 24f) è prevista dall'articolo 5 della decisione spettro frequenze dell'Unione europea. Riguardo alle stazioni emittenti di un concessionario, possono essere rilasciate informazioni solo su richiesta (cpv. 1). Per contro, la pubblicazione delle stazioni emittenti senza menzionare i concessionari che le esercitano è possibile nell'ambito del capoverso 2<sup>8</sup>.

### **2.1.4                        Elementi d'indirizzo; articolo 28**

Gli indirizzi della zona “.ch” sono gestiti conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LTC dalla fondazione Switch. Con i rimedi giuridici ordinari è difficile combattere gli abusi nel settore degli elementi d'indirizzo (“Cybersquatting”), che appartengono al mondo immateriale, sconfinato e dinamico d'Internet. Per questa ragione, la legge, fondandosi sulla normativa UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)

---

<sup>8</sup> Cfr. le informazioni disponibili già attualmente al sito [http://www.bakom.ch/de/funk/freq\\_nutzung/standorte/index.html](http://www.bakom.ch/de/funk/freq_nutzung/standorte/index.html)

dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), permette una procedura contrattuale per comporre le controversie tra "terzi danneggiati" e i titolari di indirizzi. Un simile servizio di composizione delle controversie è però efficace solo se è obbligatorio per tutti i titolari di indirizzi. Non si tratta ovviamente di un nuovo rimedio giuridico; le azioni di diritto civile sono comunque salve.

## **2.1.5 Impianti di telecomunicazione**

### **2.1.5.1 Articoli 31 - 34**

L'articolo 31 è stato rielaborato soprattutto dal profilo formale, per meglio definirne i singoli capoversi.

Fra le prescrizioni importanti che il Consiglio federale deve poter fissare figurano le esigenze fondamentali menzionate ora nel capoverso 1, vale a dire esigenze formulate in maniera generale che devono soddisfare gli impianti di telecomunicazione per essere offerti, immessi in commercio, costruiti e messi in servizio. Queste esigenze fondamentali sono concretizzate dall'UFCOM secondo le modalità previste nel capoverso 2. Esigenze fondamentali valgono per gli impianti di telecomunicazione per i quali non esistono ancora norme. Nel caso di simili impianti, l'UFCOM ha la possibilità di non definire alcuna norma o di non dichiararla come vincolante. Per questa ragione, per l'obbligo dell'UFCOM stabilito nel capoverso 2 dev'essere formulata una riserva. Nel caso in cui l'UFCOM non abbia designato alcuna norma o non l'abbia dichiarata come vincolante, gli impianti che non si avvalgono ancora di tecnologie standardizzate devono quindi essere conformi alle norme riconosciute della tecnica per essere offerti e immessi in commercio, come prescritto dal capoverso 4. In quest'ultimo capoverso il termine *prescrizione* è stato sostituito da *esigenza fondamentale* per le seguenti due ragioni. In primo luogo, le norme, le specifiche ecc. menzionate nel capoverso 1 sono legate a esigenze fondamentali e non ad altre prescrizioni, ad esempio al contrassegno. In secondo luogo, il Consiglio federale potrebbe, senza aver fissato esigenze fondamentali, adottare prescrizioni in relazione alla registrazione, all'informazione agli utenti ecc.

L'adeguamento nell'articolo 3 è riconducibile al cambiamento dell'Ufficio federale dell'economia esterna in Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Se esistono motivi legati alla sicurezza tecnica delle telecomunicazioni, determinati impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solo a persone particolarmente qualificate. Per attuare questa limitazione ed evitare che simili impianti siano affidati a persone non autorizzate, l'UFCOM deve anche poter fissare i dettagli della cessione degli impianti (ad es. dietro presentazione di una prova).

L'articolo 32 è stato completato precisando che il Consiglio federale può prevedere eccezioni al principio definito in questo articolo. Nessuna riserva è ad esempio formulata nel caso in cui gli impianti di radiocomunicazione in esercizio potrebbero subire interferenze e interferire con il nuovo servizio di radiocomunicazione a causa della modifica dell'attribuzione delle frequenze.

L'adeguamento dell'articolo 34 (nuovo capoverso 1<sup>bis</sup>) è riconducibile alle nuove procedure per l'immissione in commercio che sono state riprese nella legislazione svizzera dalla direttiva 99/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro

conformità (R&TTE). Dal momento che la responsabilità in queste nuove procedure spetta al costruttore e prima dell'immissione in commercio degli impianti non è previsto alcun controllo statale, potrebbe trascorrere molto tempo prima di riuscire a provare la non conformità di impianti di telecomunicazione responsabili di interferenze. Nel frattempo, l'UFCOM deve poter adottare provvedimenti per evitare altre interferenze. L'articolo 33 non trova applicazione in questo caso, dato che le sue disposizioni si riferiscono solo a impianti non conformi.

### **2.1.5.2                    Articoli 35 - 37**

Nell'articolo 36 capoverso 2 si precisa che può essere prescritto l'uso in comune non solo di impianti di telecomunicazione, bensì anche di altri impianti, ad esempio di canalizzazioni di cavi o stazioni emittenti (piloni delle antenne). Inoltre, l'UFCOM può obbligare diversi fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare in comune i loro impianti, prima della loro costruzione. Il rinvio alle regole d'interconnessione si rivela per finire superfluo, dato che l'articolo 36 capoverso 2 stabilisce sia la portata dell'indennità sia la procedura.

Nell'articolo 37 sono soprattutto le canalizzazioni di cavi e meno le linee ad essere escluse dal principio d'accessione (art. 667 cpv. 1 CC). Nell'articolo 35 questa precisazione è meno necessaria, dato che la costruzione e lo spostamento di linee includono per analogia anche la costruzione e lo spostamento delle canalizzazioni di cavi.

### **2.1.6                        Tasse**

#### **2.1.6.1                    Articolo 38**

Nel sistema basato sull'obbligo generale di notificazione, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione (diversamente da quanto prescritto attualmente ai concessionari di servizi di telecomunicazione) sono chiamati a contribuire al finanziamento del servizio universale, soluzione che fra l'altro appare più giusta. Tuttavia, il Consiglio federale può esentare dal pagamento della tassa i fornitori con una cifra d'affari molto esigua.

Il rinvio alle cifre d'affari soggette all'imposta sul valore aggiunto è stralciato. Da un lato, le prestazioni dei servizi di telecomunicazione non sono definite allo stesso modo nella legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) e nella LTC. Dall'altro, l'amministrazione dell'imposta sul valore aggiunto dispone unicamente di dati globali relativi alle cifre d'affari. Molti fornitori di servizi di telecomunicazione sono infatti attivi anche in altri settori, cosicché risulta difficile distinguere la cifra d'affari proveniente dalla fornitura di servizi di telecomunicazione da quella di altri servizi. Il Consiglio federale adotterà quindi le misure necessarie per stabilire la cifra d'affari dei fornitori di servizi di telecomunicazione in base alla quale sarà calcolata la tassa per il servizio universale.

### **2.1.6.2                    Articolo 39**

Dato che si è rivelato troppo restrittivo, il concetto di “classe di frequenze” (cpv. 2 lett. a) è stato sostituito con il termine più generale “qualità delle frequenze”. L’espressione “classe di frequenze” è definita chiaramente nell’articolo 6 dell’ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1). Le possibilità d’interpretazione sono pertanto limitate a tale definizione. Sinora una frequenza in una determinata classe di frequenze, ad esempio indipendentemente dalla sua zona d’impiego, aveva quindi dappertutto lo stesso prezzo. Dal profilo economico occorre tuttavia tener presente che una frequenza, data in concessione in regioni urbane, ha meno valore rispetto alla sua utilizzazione in regioni rurali. Per questo motivo si impone l’introduzione del concetto di “qualità delle frequenze”, affinché il prezzo delle stesse possa essere commisurato all’utilità effettiva e ai costi risultanti. L’OGC dovrà essere completata in un secondo tempo dalla definizione del nuovo concetto di “qualità delle frequenze”.

Secondo il capoverso 3, la tassa di concessione corrispondeva sinora al ricavato della vendita all’asta dedotta la tassa amministrativa. Si precisa ora che per tassa amministrativa s’intendono unicamente le spese dovute per la pubblica gara, lo svolgimento dell’asta e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La tassa amministrativa non comprende quindi i costi per operazioni successive, quali la gestione delle frequenze, la sorveglianza, le modifiche o l’aggiornamento della concessione ecc. Simili spese sono messe in conto separatamente ai concessionari sotto forma di tasse amministrative. Ciò corrisponde alla prassi attuale (cfr. art. 7 dell’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 1997 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni; RS 784.106.12).

### **2.1.6.3                    Articolo 40**

Le modifiche nel capoverso 1 rappresentano aggiunte e adeguamenti ai compiti supplementari delle autorità competenti prescritti dalle nuove disposizioni.

Riguardo al capoverso 1 lettera d si veda l’articolo 12c. Si è pensato a una tassa in funzione dei costi conformemente all’articolo 3a dell’ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni.

Se un’attività è delegata a un terzo (cpv. 2), quest’ultimo deve poter fissare liberamente il prezzo dei suoi servizi. Il principio della copertura dei costi e dell’equivalenza non è applicabile in questo caso. Tuttavia, vanno previsti strumenti per impedire gli abusi, segnatamente nel caso in cui non vi sia una concorrenza sufficiente.

### **2.1.6.4                    Articolo 41**

L’ammontare delle tasse per il finanziamento del servizio universale non può essere fissato anticipatamente dal Consiglio federale. Esso può solo emanare disposizioni relative alle basi di calcolo.

## **2.1.7 Segreto delle telecomunicazioni**

### **2.1.7.1 Articolo 44a**

Questa nuova disposizione riguarda i dati utilizzati per localizzare i clienti dei servizi di telecomunicazione mobili allo scopo di offrire loro servizi diversi dalle telefonate. Sulla base di questi dati, i fornitori di servizi di telecomunicazione o terzi sono in grado di offrire ai clienti prestazioni specifiche in relazione al loro attuale luogo di soggiorno, per esempio il programma dei cinema o informazioni sugli alberghi. Come nell'articolo 9 della direttiva sulla protezione dei dati, anche nella LTC dev'essere integrata una disposizione particolare che limita l'elaborazione dei dati menzionati alla fornitura di servizi chiaramente definiti e che presuppone l'accordo a priori dei clienti.

L'articolo 44a non si ripercuote sulla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1; cfr. art. 44) che è applicata come *lex specialis* in tutti i casi soggetti al suo campo di applicazione. La prossima revisione della LSCPT prenderà in considerazione la localizzazione del soggiorno di persone scomparse.

### **2.1.7.2 Articolo 45a**

La pratica di riempire la casella di posta elettronica con messaggi non richiesti, specialmente di natura pubblicitaria (il cosiddetto *spamming*), è disciplinata in generale mediante una modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (cfr. allegato). Con la presente disposizione s'intende responsabilizzare maggiormente i fornitori di servizi di telecomunicazione. In questo modo è possibile adottare nei loro confronti misure di vigilanza (art. 58 e 60) nel caso che contribuiscano a trasmettere ai propri clienti comunicazioni indesiderate a fini pubblicitari. Secondo il principio della proporzionalità, le misure adottate in base all'articolo 45a dipendono dalla fattibilità tecnica e dai costi di realizzazione.

## **2.1.8 Interessi nazionali importanti**

### **2.1.8.1 Articolo 48a**

Il nuovo articolo 48a consente al Consiglio federale di imporre oneri per garantire la sicurezza e la disponibilità degli impianti o dei servizi di telecomunicazione e migliorare, di conseguenza, la sicurezza nel settore delle telecomunicazioni. In questo modo si tiene conto degli interessi inerenti alla sicurezza nel settore specifico riconosciuti sia nell'UE<sup>9</sup> sia in Svizzera<sup>10</sup>. Non è possibile prevedere, in considerazione

---

<sup>9</sup> Risoluzione del Consiglio del 28 gennaio 2002 relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, GU C 43 del 16.2.2002, p. 2; art. 4 della proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 12.7.2000, COM/2000/0385 def., GU C 365 E del 19.12.2000, p. 223.

<sup>10</sup> "Sicherheitsinteressen der Schweiz an Rundfunk- und Telekommunikations-Infrastrukturen in ausserordentlichen Lagen" (Sicurezza svizzera delle infrastrutture di radiodiffusione e di telecomunicazione in situazioni straordinarie), rapporto del Consiglio federale alla Commissione della politica di sicurezza delle Camere federali del 30 novembre 2001.

dello sviluppo tecnico, quali prescrizioni risulteranno necessarie in futuro. Oggi sembrano esserlo quelle relative alla disponibilità, al rilevamento di elementi di rete non ridondanti e all'obbligo degli esercenti di poter esercitare autonomamente le reti anche dalla Svizzera<sup>11</sup>. L'articolo 48a riempie una lacuna del disciplinamento; l'articolo 46 LTC, infatti, tutela i diritti della personalità e l'articolo 47 riguarda soltanto le situazioni straordinarie.

## **2.1.9 Disposizioni penali; articolo 52**

È difficile provare l'utilizzo effettivo dello spettro delle frequenze (cpv. 1 lett. b). Spesso, durante un controllo, gli apparecchi sono « installati » (predisposti), ma raramente vengono azionati o soltanto accesi. Secondo le lettere d ed e non sono punibili soltanto l'esercizio e l'installazione, ma anche l'immissione in commercio e l'offerta di impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni. Parimenti è punito chi utilizza o si appresta a utilizzare lo spettro delle frequenze senza la necessaria concessione o violandone le disposizioni. Una formulazione simile si trova anche nell'articolo 70 capoverso 1 lettera a della legge sulla radiotelevisione (LRTV ; RS 784.40). Con la modifica della lettera c si precisa il tipo di utilizzo di un elemento di indirizzo che soggiace a questa disposizione.

## **2.1.10 Vigilanza**

### **2.1.10.1 Articolo 58**

Ora il campo di applicazione dell'articolo 58 non si limita più soltanto ai concessionari, ma a tutte le persone soggette al diritto delle telecomunicazioni. Questo colma una lacuna nel sistema di vigilanza della LTC poiché, secondo il diritto in vigore, non si possono applicare misure di vigilanza né contro i fornitori di servizi di telecomunicazione annunciati (quindi non concessionari) né contro titolari di imprese individuali (p. es. 0800, 09XX), pur essendo anche questi soggetti alla LTC.

I fornitori di servizi di telecomunicazione che non utilizzano lo spettro delle frequenze, inoltre, non necessitano più di alcuna concessione. Queste persone si aggiungono alla cerchia delle persone non assoggettate all'attuale articolo 58.

Al momento attuale non si prevede di delegare compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato (cpv. 1 periodo 2).

Come conseguenza dell'aumento delle persone assoggettate all'articolo 58, la competenza di svolgere compiti di vigilanza passa dalla ComCom all'UFCOM. La ComCom, per esempio, non ha alcun potere nei confronti dei titolari di elementi di indirizzo o nel settore degli impianti di telecomunicazione. Continua a essere competente per le misure di vigilanza soltanto nei casi in cui ha rilasciato una concessione.

---

11 Cfr. "Sicherheitsinteressen der Schweiz an Rundfunk- und Telekommunikations-Infrastrukturen in ausserordentlichen Lagen" (Sicurezza svizzera delle infrastrutture di radiodiffusione e di telecomunicazione in situazioni straordinarie), rapporto del Consiglio federale alla Commissione della politica di sicurezza delle Camere federali del 30 novembre 2001, n. 4.2.1.2 e 4.2.1.5.

Il capoverso 2 lettera d è completato corrispondentemente alla normativa europea, come conseguenza della cessazione dell'obbligo di concessione per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.

### **2.1.10.2                    Articolo 59**

Come per le misure di vigilanza, l'obbligo di informazione (cpv. 1) è esteso a tutte le persone soggette alla LTC (cfr. anche le disposizioni specifiche contenute nell'articolo 29 per i titolari di elementi di indirizzo e nell'articolo 33 per il controllo degli impianti di telecomunicazione).

La statistica ufficiale delle telecomunicazioni (cpv. 2) riguarda invece soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all'obbligo di notifica. Completando la disposizione relativa si crea la base legale necessaria per poter pubblicare le quote di mercato dei fornitori.

### **2.1.10.3                    Articolo 60**

Il capoverso 1, conformemente all'articolo 58, non contempla più soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione, bensì le imprese in generale quindi, per esempio, anche i titolari di imprese individuali.

Il tenore attuale in francese del capoverso 1 si riferisce a tutte le imprese e risulta quindi meno circoscritto delle versioni in tedesco e in italiano che parlano soltanto dei fornitori di servizi di telecomunicazione. La versione in francese è da preferire poiché in questo modo si può procedere anche contro imprese che non forniscono servizi di telecomunicazione, ma ciononostante sono soggette alla LTC (fornitori di servizi a valore aggiunto, titolari di concessioni di radiocomunicazione ecc.). I privati, invece, che non esercitano nessuna impresa commerciale, come per esempio i radioamatori, non sono assoggettati alla LTC.

Il conseguimento di un vantaggio non costituisce più una condizione per infliggere una sanzione, la cui funzione è di consentire l'applicazione del diritto. In questo contesto non è rilevante, infatti, il fatto che un'impresa consegua un vantaggio commettendo un'infrazione. Tale vantaggio è già preso in considerazione nell'ambito della confisca degli introiti conseguiti violando le norme giuridiche (art. 58 cpv. 2 lett. b).

Il capoverso 1 è stato completato in modo tale da consentire di infliggere una sanzione amministrativa anche in caso di violazione del diritto applicabile. L'integrazione consente di infliggere sanzioni a imprese non concessionarie in caso di gravi violazioni del diritto senza che tali imprese debbano essere necessariamente sollecitate prima mediante decisione a cessare di violare il diritto. In questo modo la Commissione è in grado di garantire l'applicazione del diritto anche in un settore come quello delle telecomunicazioni soggetto a mutamenti rapidi e costanti e nei confronti di imprese di grandi dimensioni e disposte a rischiare.

Considerare i guadagni conseguiti mediante una violazione come limite massimo della sanzione (importo di tre volte superiore) non è un criterio adatto, poiché spesso non è possibile quantificarli. Essi sono sostituiti, di conseguenza, dal limite massimo alternativo, già esistente, rappresentato dal dieci per cento dell'ultima cifra d'affari annua realizzata in Svizzera che, tuttavia, è presa in considerazione su una base più

ampia : adesso non è determinante soltanto l'ultima cifra d'affari, bensì la cifra d'affari media realizzata negli ultimi tre anni d'esercizio.

Come nell'articolo 58, il disciplinamento delle competenze ripartite tra l'UFCOM e la ComCom viene adeguato (cpv. 2).

Nel nuovo capoverso 3 sono elencate le basi più importanti necessarie per stabilire l'importo della sanzione. La gravità della violazione e la situazione finanziaria dell'impresa concretizzano il principio, generalmente valido, della proporzionalità.

## **2.1.11 Disposizioni finali**

### **2.1.11.1 Esecuzione; articolo 62**

Il nuovo capoverso 3 potrebbe rivelarsi molto utile se i grandi fornitori di servizi di telecomunicazione stessi stabiliscono le prescrizioni tecniche e amministrative segnatamente nel settore della trasferibilità dei numeri e della libera scelta dei fornitori. Questa dichiarazione di obbligatorietà generale, tuttavia, deve tener conto anche degli interessi dei fornitori più piccoli e impedire che si trovino costretti a effettuare investimenti troppo elevati.

### **2.1.11.2 Disposizioni transitorie; articolo 68a**

Le concessioni GSM, WLL e UMTS mantengono la loro validità come concessioni di radiocomunicazione, ma il loro contenuto dev'essere adeguato. Occorre perciò stralciare tutte le disposizioni che non riguardano strettamente l'utilizzo dello spettro delle frequenze, in particolare gli obblighi relativi alla fornitura di servizi di telecomunicazione (servizi d'emergenza, interoperabilità, segreto delle telecomunicazioni ecc.). Secondo l'articolo 24 capoverso 1, la concessione di radiocomunicazione, tuttavia, può contenere obblighi specifici relativi al roaming e ai servizi disponibili sul territorio e per la popolazione.

## **2.2 Modifica di leggi federali; articolo 3 LCSI**

La nuova lettera n dà seguito alla mozione Sommaruga [00.3393: Invii in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario (spamming)] e concretizza il modello "opt-in" previsto nell'articolo 13 della direttiva sulla protezione dei dati andando quindi oltre l'attuale articolo 65 capoverso 1 OST (modello "opt-out"). La disposizione contempla tutti i tipi di comunicazione elettronica (telefono, telefax, SMS, e-mail) indipendentemente dal fatto che si tratti di un invio in massa oppure di messaggi singoli. Questa questione non è disciplinata nella LTC, bensì nella LCSI trattandosi in primo luogo di utenti (e non di fornitori) di servizi di telecomunicazione. In una recente decisione la Commissione svizzera per la lealtà ha affermato che le comunicazioni a fini pubblicitari spedite per e-mail senza il consenso esplicito dei destinatari o inviate a clienti che non intrattengono una relazione commerciale con il mittente della comunicazione, sono sleali ai sensi della LCSI. Se tra il destinatario della comunicazione a fini pubblicitari e il mittente della stessa esiste una relazione commerciale, il primo può dichiarare comunque in ogni momento di non voler più

ricevere simili comunicazioni. Ovviamente sono applicate le disposizioni di diritto civile e penale previste nella LCSl.

### **3 Consequenze**

#### **3.1 Consequenze finanziarie e sull'effettivo del personale**

##### **3.1.1 Consequenze per la Confederazione**

Con la soppressione delle concessioni per i servizi di telecomunicazione si riduce di pari passo anche il volume dei compiti relativi dell'UFCOM e della ComCom. I nuovi compiti nel settore della vigilanza compenseranno probabilmente questa situazione. Complessivamente, tuttavia, non dovrebbe rivelarsi necessario aumentare il numero dei collaboratori. Per contro, a seguito dei maggiori obblighi dei fornitori con una posizione dominante sul mercato e dell'introduzione di una regolamentazione ex ante, occorrerà assumere specialisti nel settore dell'analisi di mercato e del calcolo dei costi. Anche se con la revisione della legge le procedure di risoluzione delle controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione dovrebbero perdere d'importanza, occorrerà ulteriore personale per appianare le controversie tra fornitori e clienti. In tutto, però, il fabbisogno di personale non dovrebbe superare sei posti a tempo pieno.

I relativi costi supplementari a carico delle autorità competenti saranno sostenuti dal settore stesso mediante riscossione di tasse.

##### **3.1.2 Assoggettamento al freno alle spese**

L'articolo 19 (indennità finanziaria per il servizio universale) è assoggettato al freno alle spese (cfr. il messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni del 10 giugno 1996; FF 1996 III 1362).

##### **3.1.3 Consequenze per i Cantoni e i Comuni**

La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non cambia. I Cantoni e i Comuni continueranno anche in futuro a essere interessati principalmente dalle procedure relative all'utilizzazione delle aree d'uso comune e al rilascio di permessi di costruzione per impianti di telecomunicazione. Si potrebbe prospettare al massimo un ricorso più pronunciato ai tribunali civili nell'ambito dell'esecuzione di accordi di accesso e interconnessione (cfr. art. 11 cpv. 4) poiché il numero delle controversie relative alla conclusione di tali accordi subirà sicuramente una diminuzione (cfr. n. 3.1.1). Complessivamente non vi saranno ulteriori oneri finanziari e dovuti ad aumenti del personale; grazie all'introduzione di una procedura di conciliazione, infatti, i clienti che si rivolgono al giudice civile diminuiranno.

## **3.2 Consequenze economiche**

### **3.2.1 Consequenze per i diversi attori della scena economica e sociale**

Grazie alla soppressione delle concessioni per i servizi di telecomunicazione, le imprese che fanno il loro ingresso sul mercato e non utilizzano lo spettro delle radiofrequenze non devono più redigere dossier né presentare domande per avere via libera prima di iniziare l'attività. In questo modo risparmiano tempo e denaro. Nel nuovo sistema, d'altronde, il finanziamento del servizio universale, eventualmente necessario, è suddiviso tra tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione attivi sul mercato e cessa di essere a carico soltanto dei concessionari. Questa suddivisione, più equa, presenta il vantaggio che le imprese che si assumono i rischi maggiori e investono nelle infrastrutture non sono sfavorite e, quindi, non decidono di strutturare le proprie attività<sup>12</sup> in modo da eludere almeno in parte l'obbligo di versare le tasse per la concessione.

Introducendo una regolamentazione *ex ante* nel settore dell'accesso e dell'interconnessione, si evitano procedure lunghe e costose dall'esito incerto. In questo modo i nuovi operatori economici possono prendere le decisioni relative ai processi di produzione in un ambiente caratterizzato da trasparenza e stabilità, fattore che porterà a suddividere le risorse in modo più efficiente.

Con il nuovo disciplinamento, che intende rilanciare e promuovere la concorrenza, la posizione privilegiata dell'ex monopolista dovrebbe indebolirsi. Questi cambiamenti, tuttavia, rappresentano anche per lui una motivazione e un'opportunità per perseverare nella gara per l'efficienza. Gli incentivi necessari perché l'impresa rimanga concorrenziale a lungo termine ci sono e avranno senz'altro un ruolo positivo.

Una maggiore concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni presenta senza dubbio vantaggi sia per le imprese sia per i consumatori (prezzi più bassi, servizi nuovi per soddisfare meglio le richieste ecc.). D'altronde il nuovo obbligo stabilito per i fornitori di servizi di telecomunicazione di pubblicare le informazioni sulla qualità dei servizi offerti e l'istituzione di un ufficio di conciliazione sgravano il mercato e riducono i costi di transazione.

### **3.2.2 Consequenze per l'economia nazionale**

Le misure proposte mirano in primo luogo a migliorare le condizioni generali di funzionamento del mercato. Il loro successo non è garantito: dipende da come sono applicate e soprattutto se sul mercato vi sono fornitori davvero capaci di agire e se i consumatori sono intenzionati a pagare nuovi servizi.

Se la concorrenza dovesse intensificarsi veramente come auspicato, la pressione sui costi per la fornitura di servizi di telecomunicazione aumenterebbe a vantaggio delle innovazioni commerciali e tecnologiche. Ne conseguirebbero una ripartizione più efficiente delle risorse, prezzi inferiori e una considerazione ottimale degli interessi dei consumatori.

---

<sup>12</sup> P. es. fondando imprese che soggiacciono all'obbligo di notifica, ma non della concessione.

Sapendo che il 2-4 per cento dei costi diretti delle imprese europee vanno imputati ai servizi e agli impianti di telecomunicazione<sup>13</sup>, si può dedurre che un'offerta differenziata di servizi di telecomunicazione a prezzi concorrenziali contribuirà ad aumentare la produttività e a rendere le imprese più concorrenziali sul piano internazionale. Condizioni più attrattive giovano a tutti i settori economici, ma in particolare ai settori della tecnologia di punta e dei servizi con elevato valore aggiunto (p. es. finanze, assicurazioni, ricerca e sviluppo), che promuovono la crescita e creano nuovi posti di lavoro.

In linea di massima i nuovi servizi, segnatamente quelli a banda larga, si rivolgono in primo luogo alle imprese e al segmento superiore del mercato dei consumatori. Con la crescita del mercato e la realizzazione degli effetti sul mercato, i servizi diventano accessibili anche a strati più larghi della popolazione grazie al calo dei prezzi: un altro passo verso la società dell'informazione<sup>14</sup> auspicata dal Consiglio federale.

Un ulteriore segnale positivo è rappresentato dalla volontà politica di rafforzare la concorrenza e di aumentare l'eurocompatibilità della nostra legislazione. Questo conferma l'importanza che la Svizzera attribuisce a temi quali l'apertura del mercato e la concorrenza, che promuovono l'attrattiva della piazza economia svizzera e attirano nuovi investitori.

### **3.2.3 Aspetti pratici dell'esecuzione**

L'applicazione delle misure proposte comporta una nuova suddivisione dei compiti tra le autorità interessate (UFCOM e ComCom) ed esige la creazione di nuovi posti di lavoro. Le misure che avranno un impatto maggiore – ossia l'ampliamento degli obblighi dei fornitori che dominano il mercato e l'introduzione della regolamentazione ex ante – intendono accompagnare in primo luogo il passaggio da una situazione di monopolio a una di concorrenza effettiva. Questi cambiamenti dovrebbero perdere importanza in presenza di una maggiore concorrenza nel settore delle infrastrutture. Le nuove disposizioni saranno definitivamente superate quando su nessuno dei mercati reputati d'importanza principale prevarrà un unico fornitore.

### **3.3 Altre conseguenze**

Con l'avvicinamento del diritto svizzero al quadro normativo dell'Unione europea, l'UFCOM potrà condividere anche in futuro le proprie esperienze con i partner europei e avere un ruolo attivo in seno al Gruppo dei Regolatori Indipendenti (*Independent Regulators Group, IRG*) o al Gruppo dei Regolatori Europei (*European Regulators Group, ERG*) istituiti dalla Commissione europea nell'ambito di emanazione delle nuove direttive. In questo modo è notevolmente più facile concludere una convenzione bilaterale con l'UE nel settore dei servizi. Anche la posizione della Svizzera all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, di conseguenza, ne uscirà rafforzata.

---

<sup>13</sup> Fonte: Analysys, Report Number 01-263, 25 settembre 2001, p. 53.

<sup>14</sup> Cfr. la strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera del 18 febbraio 1998.

## 4 Programma di legislatura

Nel rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 (FF **2000** III 2037) il disegno di modifica non è annunciato; dovrebbe tuttavia rientrare nel prossimo programma di legislatura.

## 5 Rapporto con il diritto europeo

L'Unione europea ha rielaborato il proprio quadro normativo nel settore delle telecomunicazioni. Ai servizi di comunicazione elettronica si applicano ora le seguenti basi giuridiche:

- Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale<sup>15</sup>;
- Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>16</sup>;
- Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)<sup>17</sup>;
- Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>18</sup>;
- Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)<sup>19</sup>;
- Direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva protezione dati)<sup>20</sup>;
- Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)<sup>21</sup>;
- Direttiva 2002/.../CE della Commissione, del ..., relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva "...")<sup>22</sup>.

Il regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale è direttamente applicabile ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2001. Gli Stati membri devono trasporre

---

<sup>15</sup> GU L 336 del 30.12.2000, p.4.

<sup>16</sup> GU L 108 del 24.04.2002, p. 33.

<sup>17</sup> GU L 108 del 24.04.2002, p. 7.

<sup>18</sup> GU L 108 del 24.04.2002, p. 21.

<sup>19</sup> GU L 108 del 24.04.2002, p. 51.

<sup>20</sup> Questa direttiva non è stata ancora approvata; cfr. la proposta di direttiva nella GU C 365 E del 19.12.2000, p. 223.

<sup>21</sup> GU L 108 del 24.04.2002, p. 1.

<sup>22</sup> Questa direttiva non è stata ancora approvata; cfr. la proposta di direttiva nella GU C 96 del 27.03.2001, p. 2.

le direttive del Parlamento e del Consiglio del 7 marzo 2002 nel diritto nazionale entro il 24 luglio 2003.

Il disegno di modifica della LTC è caratterizzato in gran parte dall'intenzione di adeguare la legislazione svizzera alle norme in vigore nell'UE (cfr. n. 1.1.1) che, tuttavia, non sono tutte riprese. La ComCom, per esempio, può definire dominante su un determinato mercato un fornitore di servizi di telecomunicazione i cui obblighi specifici, però, sono già stabiliti nella legge. Negli Stati membri dell'UE, invece, le autorità di regolazione nazionali possono determinare gli obblighi particolari del fornitore che domina il mercato a propria discrezione nell'ambito delle possibilità definite nelle direttive (cfr. segnatamente art. 8 cpv. 2 e 4 della direttiva accesso). Non sembra tuttavia giustificato accordare alla ComCom un simile margine discrezionale: è la definizione di fornitore con posizione dominante, infatti, e non la valutazione delle circostanze particolari che comporterà determinati obblighi.

Tranne che per le prestazioni rilevanti del servizio universale (cfr. art. 17 cpv. 2 LTC) e per i servizi a valore aggiunto (art. 12b del disegno) non è previsto nessun sistema di controllo delle tariffe al dettaglio (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a e art. 17 della direttiva servizio universale). Gli strumenti disponibili a livello dei prezzi all'ingrosso dei fornitori che dominano il mercato (orientamento ai costi), le disposizioni di diritto dei cartelli (pratiche illecite di imprese che dominano il mercato) nonché la legge federale contro la concorrenza sleale (indicazione dei prezzi al consumatore) dovrebbero bastare per garantire prezzi adeguati, adatti al mercato. Per il resto, un disciplinamento dettagliato del contratto di fornitura dei servizi di telecomunicazione – come accade nell'Unione europea (cfr. art. 20 della direttiva servizio universale) – inciderebbe troppo sul rapporto di diritto privato tra cliente e fornitore.

Nonostante queste differenze, il disegno corrisponde in linea di principio alle disposizioni europee. Nelle prossima tornata di trattative bilaterali relative ai servizi, tuttavia, l'Unione europea potrebbe chiedere di accettare il diritto comunitario su base ancora più ampia. Non è quindi escluso che in futuro queste differenze di disciplinamento vengano nuovamente trattate e che il diritto svizzero debba essere adeguato di conseguenza.

## **6 Basi giuridiche**

### **6.1 Costituzionalità**

La LTC si fonda sull'articolo 92 della Costituzione federale. Le modifiche proposte si ispirano allo stesso articolo. La legge federale contro la concorrenza sleale è modificata nell'ambito delle disposizioni di diritto costituzionale sulle quali si basa (art. 95, 97, 122 e 123 Cost.).

### **6.2 Delega delle competenze normative**

Le modifiche proposte delegano al Consiglio federale le competenze normative in merito ai seguenti punti:

- dettagli della notifica e aggiornamento periodico della lista di fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 4 cpv. 4);

- modalità e principi della presentazione dei conti, come pure le informazioni finanziarie, che gli offerenti di servizi di telecomunicazione designati come aventi una posizione dominante sul mercato devono presentare (art. 11*a*);
- obbligo dei fornitori di servizi di telecomunicazione di pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi da essi offerti (art. 12*a*);
- fissazione di limiti massimi di prezzo per i servizi a valore aggiunto (art. 12*b*);
- procedura di conciliazione (art. 12*c* cpv. 4);
- elaborazione di dati personali da parte della ComCom e dell'UFCOM (art. 13*a* cpv. 3);
- obbligo di tenere un elenco universale degli abbonati al servizio pubblico di telefonia vocale (art. 16 cpv. 1 lett. d);
- obblighi dei fornitori di prestazioni del servizio universale (art. 21*a*);
- istituzione di un servizio di composizione delle controversie nel quadro della delega a terzi della gestione di elementi di indirizzo (art. 28 cpv. 2);
- eccezioni per l'installazione e l'esercizio di un impianto di telecomunicazione (art. 32);
- esenzione dal pagamento della tassa per il finanziamento del servizio universale e dettagli della raccolta di informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi scoperti del servizio universale (art. 38 cpv. 3 e 4);
- dettagli del finanziamento del servizio universale (art. 41 cpv. 1);
- sicurezza e disponibilità degli impianti o dei servizi di telecomunicazione (art. 48*a*).

Al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), inoltre, è accordata la competenza di fissare limiti massimi di prezzo per i servizi di terzi incaricati di effettuare un'attività di diritto pubblico (art. 40 cpv. 2).

L'articolo 62 capoverso 3, infine, conferisce alla ComCom la competenza di dichiarare vincolanti accordi multilaterali conclusi tra i fornitori di servizi di telecomunicazione.